

minore avanzamento. Infatti vi sono dei corpi nei quali si avanza molto meno, ed allora è accordato un vantaggio nella giubilazione; e questo è il caso dei corpi speciali; almeno così è sovente in alcuni, sebbene non sempre. Secondo questo principio, quando un ufficiale ha terminato il suo servizio, debbe essere parificato a qualunque altro, esso ha adempiuto il suo dovere, ha terminata la sua missione, ed avendo fatto tutto quello che dipendeva da lui, che era suo dovere di fare la sua vita fu interamente dedicata al suo dovere, ed è egualmente meritevole della protezione della legge. E tutto questo il dico in generale, anche in risposta a certe doglianze in cui si accusa la Commissione d'ingiustizia.

La Commissione poi ha ravvisato che, riguardo alla mancanza degli anni negli ufficiali generali, vi è l'articolo 10 dello stesso regolamento che dice: « Le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione. » Dunque un ufficiale generale, il quale non fosse ancora arrivato agli anni 30, e che però non potesse più fare servizio attivo, a termini di quest'articolo 10 ha la facoltà di ottenere una pensione di ritiro, la quale è ancora qualche cosa di più, a mio parere, che una semplice riforma.

Oltre di ciò conviene osservare che questa legge ha accordato alla marina dei vantaggi particolari che non hanno le armi comuni; quello, per esempio, di avere la pensione del grado superiore, non lo ha ristretto solo agli ufficiali, ma lo ha esteso a tutta la bassa forza, e questo vantaggio ha una conseguenza immensa, sia per gl'individui, per cui, per esempio, ogni semplice marinaio ha diritto a pensione da graduato, che per le finanze.

Bisogna dunque tener conto anche di questo vantaggio in parallelo del suo speciale, arduo ed utilissimo servizio. Per il che la Commissione non esitò ad approvare quest'altra eccezione al principio dell'eguaglianza nella posizione di ritiro e ciò per il giusto motivo che i vantaggi come si fece per i corpi speciali, siano concessi colla legge del 27 giugno scorso.

Si tratta, è vero, di un favore, poichè è un di più del diritto comune; ma poichè si è fatto di già per gli altri corpi non pochi, la marina a questo titolo speciale merita di non essere a nessuno seconda.

La marina viene altresì a profittare di quell'aumento che con la precitata legge delle pensioni militari si fece alla già vigente tariffa; per questi motivi la Commissione nel riformare in questa parte la proposta ministeriale non intendeva con ciò di scemare per nulla i diritti degli ufficiali tutti della marina di quell'alta stima in cui la tiene la nazione e di cui era penetrata la Commissione medesima.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Farina.

**FARINA PAOLO.** Una delle principali questioni che fu agitata fin qui, si è quella di vedere se la pensione agli ufficiali generali si debba concedere dopo 50 o dopo 25 anni di servizio. A questo riguardo faccio osservare che la discrepanza tra il progetto del Ministero e la proposta di coloro che vorrebbero che si accordasse a 25 anni, non è poi grande, in quanto che non si riduce che ad una quantità minore della pensione, mentre anche il progetto ministeriale accorda la pensione agli ufficiali dopo 25 anni di servizio, ma semplicemente soggiunge che tale pensione sarà diminuita di tanti trentesimi quanti sono gli anni di servizio che mancano a compiere i 50 anni qui sopra stabiliti. È dunque evidente che anche nel progetto ministeriale dopo 25 anni di servizio gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, i luogotenenti di vascello ed i capitani hanno diritto alla giubilazione.

Ciò premesso, io credo di dover insistere per l'ammissione

della proposta del Ministero, mentre mi pare che, avendo già questi ufficiali diritto alla pensione, il concedere loro alcuni trentesimi di più se restano nel loro servizio, può essere un allettamento perchè vi perdurino; e sebbene ammetta in massima che generalmente le persone di mare che hanno consecrata la vita a quella professione, malvolentieri si ritirano da essa, credo ciò nonostante che, trattandosi di assegnamento di rilievo, si possa dar loro questo eccitamento, perchè perdurino fino ai 50 anni nel loro servizio.

Io appoggio quindi l'articolo proposto dal Ministero.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore.

**DEL CARNETTO, relatore.** Ho domandato la parola per rettificare un fatto sfuggito all'onorevole deputato Quaglia. Egli diceva che con questa legge si accorda la pensione del grado superiore agli ufficiali della marina. Mi è uopo far osservare che già attualmente agli ufficiali della regia marina sono accordate le pensioni del grado superiore, poichè il disposto dell'articolo 20 del regolamento per le pensioni di ritiro ai militari di terra del 9 giugno 1831, fu esteso anche alle truppe di mare, mercè un regio brevetto del 22 maggio 1841.

**GRISONI.** Farò osservare al deputato Quaglia, che non vi è la menoma analogia tra la marina e gli altri corpi di terraferma, e che non sussistono le sue osservazioni. Trovando perciò giustissima la proposta di accordare la pensione di ritiro a quegli ufficiali che contassero 25 anni di servizio e 15 anni di navigazione, non posso fare a meno di appoggiare il progetto del Ministero.

**LIONS.** Signori, la questione deve venir ridotta nei suoi termini più semplici. Se volete concedere il diritto di ottenere la giubilazione dopo 25 anni di servizio, quand'anche questi ufficiali fossero capaci di servire, allora accettate il progetto ministeriale. Se poi volete accordare questa pensione in considerazione che detti ufficiali divengono inabili al servizio, allora accettate il progetto della Commissione, giacchè la legge sullo stato degli ufficiali provvede per quelli che divenissero inabili al servizio, non solo dopo 25, ma anche dopo soli 20 anni di servizio. Ai medesimi viene in questo caso corrisposta una pensione, come appunto determina l'articolo 6 del progetto del Ministero, colla diminuzione cioè di tanti trentesimi, quanti anni mancano a compiere i 50 anni di servizio dalla legge voluti.

**FARINA PAOLO.** Mi pare che l'onorevole preopinante sia caduto in errore, essendosi determinato che si accordi questa pensione colla diminuzione di tanti trentesimi quanti sono gli anni che mancano a compiere i 50 di servizio.

**LIONS.** È quello appunto che ho detto ancor io.

**CAVOUR, ministro delle finanze, d'agricoltura e commercio e della marina.** Il motivo per cui io insisto onde questa disposizione sia mantenuta, si è perchè gli ufficiali della marina non si trovano nelle stesse condizioni degli ufficiali di terraferma per conseguire il trattenimento di ritiro. Un ufficiale di marina può venir ridotto ad essere inabile al servizio, e non trovarsi più in grado di sopportare le fatiche del mare, e con tutto ciò non essere tuttavia in condizione di venir riformato; quindi questo ufficiale, se non può domandare questa giubilazione, dovrà continuare a servire senza recarsi a bordo, ed allora il suo servizio, come ho già testè osservato, non sarà più così utile per lo Stato. Insisto dunque acciocchè sia conservato il progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Rileggol'emendamento del signor Martini:

« Gli ufficiali di marina ed i marinai dopo 25 anni di servizio effettivo; i cappellani ed ufficiali sanitari dopo 20 anni di servizio effettivo delle loro funzioni; gli individui degli